

VERBALE DI ACCORDO
(Legge del 23 luglio 1991 n° 223 artt. 4 e 24)

Addì, 7 giugno 2007 presso la sede di Roma in via Luigi Rizzo 22

TRA

la Almaviva S.p.A.

E

la FIM CISL, FIOM CGIL, UILM UIL nazionali e territoriali, unitamente alle RSU aziendali

PREMESSO CHE

- Le parti hanno approfondito in diversi incontri la situazione delle attività e degli specifici programmi del Gruppo Almaviva nel corso del 2007, fra cui il ricorso alla procedura di mobilità ordinaria di cui agli artt. 4 e 24 della legge del 23 luglio 1991 n° 223 e s.m.i..
- Il ricorso a tale procedura, come già evidenziato nell'Accordo del Gruppo Almaviva sottoscritto il 19 febbraio 2007, si colloca nel contesto delle esigenze di ridefinizione organizzativa e di razionalizzazione delle strutture aziendali mirata a fronteggiare una situazione di mercato caratterizzata da una rapida evoluzione tecnologica, nell'obiettivo di focalizzare le competenze delle funzioni di business secondo criteri che consentano un efficace adeguamento alle dinamiche di competitività emerse nel settore.
- In ragione di quanto sopra la Almaviva S.p.A. ha avviato, con lettera del 31 maggio 2007, la procedura di riduzione del personale di cui agli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991, per il collocamento in mobilità di 30 lavoratori eccedenti rispetto alle proprie esigenze tecnico-organizzative e produttive.
- In applicazione della relativa procedura, le parti hanno proceduto ad un approfondito esame dei processi riorganizzativi in atto, del contesto economico e di mercato di riferimento e delle motivazioni che hanno condotto all'avvio della suddetta procedura;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- Le parti concordano sull'utilizzo della mobilità ordinaria per il numero massimo di lavoratori indicato in premessa, secondo la ripartizione di cui al documento allegato alla lettera del 31 maggio 2007.



